Sentenza nr. _____/_____

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/04/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5922 / 2019 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

(C.F.), rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Russo in Volla, via Filichito, n. 178

ricorrente

CONTRO

I.N.A.I.L., in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella Del Sarto e Saverio Abete con i quali è elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia, Vico delle Rose n. 4

Resistente

OGGETTO: malattia professionale

Conclusioni : per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18/09/2019, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:

-che ha lavorato alle dipendenze della Nuova Sacelit S.r.l. (già Sacelit S.p.a.) – il cui capitale sociale era posseduto al 100% da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.a. Bergamo –, presso lo stabilimento di Volla, dal 19.01.1976 al 22.11.1997, con la qualifica di operaio e con mansioni di addetto alla produzione dei manufatti in cemento-amianto (dal 19.1.1976 al 31.12.1985 al reparto finissaggio tubi e giunti adibito a lavori vari; dal 1.1.1986 al 31.12.1993 al reparto produzione tubi adibito ai cilindri pescatori sino al 30.6.1988 e poi al tavolo comando macchine; dal 1.1.1994 addetto al reparto produzione lastre e canne fumarie come conduttore manutentore macchine di produzione sino al 30.10.1995 e poi come sorvegliante di turno);

-che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, è stato costantemente esposto, in assenza di dispositivi di sicurezza, alle polveri di amianto che si sprigionavano dalle lavorazioni dei tubi di amianto/cemento effettuate nel predetto reparto, che era privo di idonei impianti di aerazione e purificazione dell'aria;

-che, pertanto, ha sviluppato "*qualche placca pleurica classe 1°, microcalcificazione contestuale e di alcuni micronoduli aspecifici centroparenchimali subpleurici*", con "*deficit disventilatorio*", eziologicamente ricollegabile all'esposizione all'amianto;

-che, pertanto, in data 22/96/2018, ha presentato all'I.N.A.I.L. domanda di malattia professionale, già denunciata all'Istituto dall'Asl Napoli 3 Sud in data 10.04.2018;

- che l'I.N.A.I.L., con comunicazione del 31.07.2018, ha riconosciuto la natura professionale delle patologie accertate ("quadro tcgrafico come da rilievo bilateralmente di qualche placca pleurica classe 1°"), attribuendo un danno biologico permanente pari al 2% ed un grado complessivo del 4%;

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166133b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

- che ha proposto opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, non ricevendo riscontro;

-che il giudizio medico espresso dall'I.N.A.I.L. non è corretto, in quanto la patologia denunciata ha causato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 16% o, in subordine, almeno nella misura del 6%;

-che la malattia professionale è imputabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c. alla Nuova Sacelit S.r.l. (già Sacelit S.p.a.), in solido con la Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.a. Bergamo, per non aver adottato le cautele necessarie per proteggere l'integrità psicofisica del dipendente dal rischio di contrazione di malattie correlate all'esposizione alle fibre di amianto, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non (anche differenziale) subito.

Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "a) *Accertare e dichiarare che tutte le infermità del ricorrente, ivi comprese quelle cardiache, siano di origine professionale, e per gli effetti il diritto all'indennizzo INAIL e/o al risarcimento di tutti i danni, differenziali e complementari, a carico del datore di lavoro; ovvero, nel caso in cui il danno biologico fosse ritenuto inferiore al 6%, con obbligo risarcitorio a carico della Nuova Sacelit s.r.l., già Sacelit S.p.A. sito in Volla (Na), per gli importi di cui in premessa, ovvero per quelli che saranno accertati in corso di causa, anche per effetto della espletanda CTU medico legale (445 c.p.c.); Per gli effetti: b) Condannare INAIL a riconoscere al ricorrente tutte le infermità, ed eventuali aggravamenti, ex art. 149 disp. att. c.p.c., con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero del diverso termine che fosse ritenuto dal Tribunale, e con il grado invalidante che fosse accertato dal CTU medico legale, e con la costituzione della rendita (nel caso in cui tale grado invalidante fosse ritenuto almeno pari al 16%), con i ratei medio tempore maturati, e con le ulteriori prestazioni dal Fondo Vittime Amianto; in subordine, nel caso in cui il grado invalidante, all'esito della CTU medico legale, fosse ritenuto inferiore al 16%, si chiede che l'INAIL sia comunque condannata ad*

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166135b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

indennizzare il danno biologico ai sensi dell'art. art. 13, n. 2, lettera a) del D.Lgs. 38/00, con il grado invalidante non inferiore al 6%, sempre con l'aggiunta delle prestazioni dal Fondo Vittime Amianto, ex art. 1, commi 241/246, Legge 244/07, nella misura che sarà ritenuta dovuta, ovvero che in ogni caso, sia confermata l'origine asbesto correlata delle infermità del ricorrente; c) Condannare Nuova Sacelit s.r.l., già Sacelit S.p.a., in forza dei profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria, a risarcire il ricorrente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, con riferimento a quanto dedotto in premessa, e allegato al ricorso (da considerarsi trascritto anche alle presenti conclusioni), per gli importi equitativamente determinati come in premessa, ovvero con l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e/o ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, eventualmente al netto di quanto indennizzato da INAIL, nel caso di accoglimento delle domande ivi formulate in via principale o subordinata; ovvero, in subordine, nel caso in cui il danno biologico del ricorrente fosse ritenuto inferiore al 6%, in ogni caso accogliere le domande di cui in premessa e condannare comunque il datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, tutti nessuno escluso, per i diversi profili di responsabilità di cui in premessa e per gli importi ivi equitativamente determinati, ovvero per quelli maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti dovuti, anche ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c.; d) In ogni caso, con accoglimento di tutte le domande formulate dall'odierno ricorrente nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, che si intendono integralmente riportate alle presenti conclusioni. Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c."

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e6231661 3b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la Nuova Sacelit S.r.l., contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.

Con memoria depositata in data 23.04.2021, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo la nullità del ricorso, per genericità dello stesso e per erronea indicazione della data di nascita del ricorrente nell'attestazione di conformità allegata al ricorso notificato, oltre che per difetto di allegazione e di prova e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso.

Invece, la Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Spa Bergamo, pur ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita.

All'esito della conciliazione del 11/03/2021, intervenuta tra il ricorrente e la Nuova Sacelit s.r.l., il giudizio si è parzialmente estinto con riferimento a quest'ultima, come da provvedimento a firma del precedente istruttore, emesso in data 12/03/2021.

Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 9/04/2026, all'esito della discussione orale, il giudice, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 26/03/2026, ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura, dopo essersi ritirata in camera di consiglio.

Preliminarmente, con riferimento alla posizione della Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Spa Bergamo, pure convenuta nel presente giudizio, nessuna domanda risulta formulata dal ricorrente, come si evince dalle conclusioni del ricorso introduttivo.

In ogni caso, nell'atto di transazione sottoscritto in data 11/03/2021, il ricorrente ha dichiarato: "*rinuncia a qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento o sia comunque connessa con l'intercorso rapporto di lavoro con la Nuova Sacelit (già Sacelit Manufatti Cemento), nonché ad ogni azione, promossa o da promuoversi, in sede civile o penale, nei*

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

confronti della Società, sue danti ed aventi causa, collegate e/o controllanti, compresa Italcementi s.p.a., ovvero nei confronti di qualsiasi soggetto a qualunque titolo responsabile delle attività svolte dalla Società, ovvero di eventuali obbligati solidali. Dichiara, pertanto, di non avere più nulla definitivamente a pretendere dalla Società e dai predetti soggetti, per i titoli citati, ovvero per qualsivoglia altra ragione o causa".

Del resto, alla luce di tale atto transattivo, il precedente istruttore della causa, con provvedimento del 12/03/2021, ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della Nuova Sacelit (già Sacelit Manufatti Cemento).

Pertanto, oggetto di giudizio rimane esclusivamente la domanda proposta nei confronti dell'I.N.A.I.L., in relazione alla quale preliminarmente va superata la duplice eccezione di nullità formulata dall'istituto.

Infatti, il mero errore nell'indicazione della data di nascita del ricorrente nell'attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica del ricorso non può dare luogo alla nullità del ricorso e/o della notificazione, essendo possibile identificare, alla luce dell'intestazione del ricorso e da un esame complessivo dello stesso e degli allegati, la persona del ricorrente.

Inoltre, quanto all'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione (art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).

In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata "*esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*" (art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).

Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del 15.6.91.)

Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619; Cass. 5.6.86 n. 3777).

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).

Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico, in relazione alla patologia peraltro già riconosciuta in via amministrativa come malattia professionale, quantificandola nella misura del 16% o in subordine almeno del 6 % e consentendo all'INAIL di apprestare le proprie difese.

Nel merito, si osserva che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).

La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.

Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.

Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "rischio ambientale").

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle; denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse ("periodo massimo di indennizzabilità").

Nell'ambito del cosiddetto "sistema tabellare", il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di "presunzione legale d'origine", superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell'Inail - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate, il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto "sistema misto", in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della "presunzione legale d'origine", ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.

Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione; inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell'Inail, un registro delle

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166f13b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.

Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente assume di aver sviluppato "*qualche placca pleurica classe 1°, microcalcificazione contestuale e di alcuni micronoduli aspecifici centroparenchimali subpleurici*", con "*deficit disventilatorio*", eziologicamente ricollegabile all'esposizione all'amianto subita nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Ed invero, in via amministrativa, l'INAIL ha riconosciuto la natura professionale della patologia contratta e la sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'esposizione ad amianto subita durante lo svolgimento dell'attività lavorativa attribuendo, tuttavia, una percentuale di danno biologico in misura non indennizzabile, pari al 4%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale pari almeno al 16% o, in subordine, pari almeno al 6%.

A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio, in quanto sorretta da un approfondito esame clinico previa disamina della documentazione allegata, nonché dagli ulteriori approfondimenti specialistici richiesti nel corso delle operazioni peritali.

Orbene il C.T.U., formulando una diagnosi di "*patologia pleurica (nodulazioni e placche) con foci calcifici contestuali bilateralmente*" ha concluso che "*può ritenersi sussistente, sulla base dei dati documentali e scientifici in nostro possesso, il rapporto di causalità materiale con l'attività lavorativa di operaio dipendente dell'ItalCementi esercitata dal 19/1/1976 al 31/12/1993, e caratterizzata dalla probabile esposizione all'amianto nel reparto "produzione di manufatti in cemento amianto*".

In particolare, il Consulente ha evidenziato che "*In merito alla patologia di cui è affetto il ricorrente, le conoscenze scientifiche attuali hanno oramai*

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e6231661 3b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

accertato che l'amianto può provocare pleuropatie (placche pleuriche, ispessimenti diffusi viscerali, versamenti recidivanti, atelettasie rotonde); pneumopatie (alveolite, fibrosi interstiziale diffusa, cioè asbestosi); neoplasie (carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico o peritoneale). Il giudizio medico-legale sul nesso causale, a questo punto, pur se non agevole, come in molti casi di controversie riguardanti le malattie professionali, poiché la scienza non fornisce certezze, non può che essere favorevole alla sussistenza, almeno con il criterio della "elevata probabilità".

Con riferimento alla quantificazione del danno biologico derivante dall'accertata patologia, il consulente facendo una corretta applicazione della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12 luglio 2000, ha rilevato che "*alla voce n. 331 si prevede il "danno anatomico (a tipo: placche pleuriche, ovvero esiti di processo specifico, esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale"*, per il quale è prevista una percentuale fino al 5% e, tenuto conto che l'esame spirometrico e l'emogasanalisi hanno fornito un risultato nei limiti della norma, ma anche che il danno pleurico è bilaterale, ha concluso che il tasso di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) sia da indicare nella misura del 6% (sei per cento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale.

Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'esame obiettivo eseguito nel corso delle operazioni peritali e sono adeguatamente motivate, logicamente articolate ed immuni da profili di censurabilità, per cui possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.

Nondimeno, le parti non hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu, atteso che, con le note di trattazione scritta sostitutive depositate in data 16/04/2025 e in data 19/11/2025, richiamate dal difensore nel corso dell'udienza di discussione, parte ricorrente si è limitata ad

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

eccepire genericamente che le conclusioni peritali sarebbero riduttive rispetto alle reali condizioni del ricorrente.

Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, secondo le conclusioni peritali, con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico nella misura del 6%, con decorrenza dal 8/05/2018 (dalla domanda di accertamento della malattia professionale riportata dal provvedimento di riconoscimento INAIL datato 31.07.2018, versato in atti dalla parte ricorrente).

Conseguentemente l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., va condannato all'erogazione, in favore del ricorrente, di un indennizzo in capitale, commisurato al grado di inabilità del 6% secondo quanto previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico" di cui al D.M. 12 luglio 2000, in misura e con decorrenza di legge, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo.

Inoltre, il ricorrente ha diritto ad accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della L. n. 244 del 2007, a mente del quale: "*241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.*

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento".

Ed infatti, la norma in questione prevede, come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 24217 del 13/10/2017), che le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'INAIL o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro.

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166613b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, in considerazione dell'accoglimento parziale (segnatamente dell'accoglimento della domanda posta in via subordinata nei confronti dell'I.N.A.I.L.), ponendo la rimanente parte a carico dell'I.N.A.I.L., parte prevalentemente soccombente, applicando i minimi tariffari (valore indeterminabile – complessità bassa D.M. n. 55/2014 e succ mod), in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.

Nulla si dispone per le spese nei confronti della Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Spa Bergamo, non costituita in giudizio.

Le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Ivana Cataldi, vanno definitivamente poste a carico dell'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G.5922/2019 , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha contratto la malattia "*patologia pleurica (nodulazioni e placche) con foci calcifici contestuali bilateralmente*" nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 6%, con decorrenza dal 08.05.2018 (data della domanda di accertamento della malattia professionale);

- Per l'effetto, condanna l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale previsto dalla legge oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;

- Dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della L. n. 244 del 2007;

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e623166136b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29f0d0d3c723c9b07

- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell'I.N.A.I.L. in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 2319,00, oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

- Pone definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Ivana Cataldi.

Nola, 09/04/2026

Il giudice

Dott.ssa Maria Fenucci

Firmato Da: MARIA FENUCCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4107b66bd8e923166135b96eac71f6cf9
Firmato Da: SCIALLA PRIMAVERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29fd0d3c723c9b07